



COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA

Citta' Metropolitana di Roma Capitale
Piazza Cesare Leonelli, 15 – 00063 – Centralino +39.06.9015601
Fax +39.06.9041991 www.comunecampagnano.it
protocollo@comunecampagnano.it - protocollo@pec.comunecampagnano.it

SETTORE VII - AFFARI GENERALI - CONTENZIOSO - PROTOCOLLO - CONTRATTI - POLITICHE DEL PERSONALE IN TERMINI GIURIDICI

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE 285 DEL 23-02-2026

OGGETTO:	APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE, GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO E ASSISTENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA. PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO APERTA SU MEPA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. DETERMINA A CONTRARRE. CIG:
-----------------	---

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 107 comma 2 del Tuel - D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visto il Decreto Sindacale n. 38 del 30.12.2024 di nomina della Dott.ssa Rossella Guida di Responsabile di Elevata Qualificazione (EQ) a seguito della nuova struttura organizzativa approvata con Deliberazione di G.C. n. 78 del 30.05.2024, a far data dall' 1.01.2025, del Settore VII - Affari Generali –Contenzioso - Protocollo - Contratti – Politiche del Personale in termini giuridici;

Vista la Determinazione n. 55/2026 di conferimento incarico di specifiche responsabilità ex art. 84 CCNL 16.11.2022 e art. 26 CCDI Normativo 2023-2025 del Settore VII – Annualità 2026 alla Sig.ra Ida Di Cassio;

Considerato che

- il 09.06.2025 è venuto a scadere l'affidamento del servizio di incarico di patrocinio, difesa ed assistenza legale del Comune di Campagnano di Roma all'Avv. Mauro Taglioni, da ultimo prorogato con Determinazione n. 2084 del 29.12.2025 fino al 31.03.2026;
- il Comune di Campagnano di Roma, non disponendo all'interno della sua struttura organizzativa di una “avvocatura comunale”, deve ricorrere ad avvocati professionisti esterni per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente e per l'attività di assistenza e consulenza legale volta ad assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi all'azione amministrativa;

Dato atto che:

- Il Comune di Campagnano di Roma ha adottato un sistema della gestione del contenzioso legale ad un unico professionista fin dal 2016;
- In particolare le suddette convenzioni comprendevano : garantire in via continuativa, l'espletamento delle attività di patrocinio, difesa ed assistenza legale del Comune di Campagnano di Roma in sede giudiziale e stragiudiziale per i giudizi in ambito civile – di competenza del Giudice civile e Giudice di pace incluse le opposizioni a sanzioni amministrative, e Giurisdizioni superiori – , in ambito amministrativo – di competenza del Giudice amministrativo e Giurisdizioni superiori quali T.A.R., Consiglio di Stato, Capo dello Stato, Corte dei conti, Commissario Usi civici ed in ambito penale. Il professionista incaricato dovrà garantire la presenza personale o di un avvocato dello studio presso la sede comunale almeno due volte la settimana;

- che il servizio di assistenza legale fino ad oggi espletato ha riguardato altresì il supporto e assistenza giuridica agli uffici ed amministratori in ordine all'analisi e soluzione di procedimenti amministrativi complessi che ad oggi sono ancora di svolgimento;
 - Che risulta evidente il vantaggio economico connesso alla gestione del contenzioso dell'ente tramite convenzionamento con un unico legale, anziché con incarichi conferiti per singolo contenzioso, operando un confronto tra l'importo corrisposto sulla base della convenzione e l'importo di un singolo incarico legale parametrato secondo il DM 55/2014;
 - Che il conferimento dell'assistenza legale ad un unico avvocato sulla base di convenzionamento garantisce all'ente innegabili vantaggi sotto il profilo procedimentale in quanto consente di seguire agevolmente l'iter dei contenziosi tramite il contatto con un unico legale ed accelera le procedure di conferimento dell'incarico per le quali diviene necessaria unicamente la delibera di costituzione nel relativo giudizio.
- Che la presenza presso la sede comunale del legale incaricato consente un contatto diretto degli uffici con lo stesso garantendo celerità di decisione e disbrigo efficiente di una serie di valutazioni legali che gli uffici difficilmente avrebbero potuto gestire con adeguata competenza in via autonoma, quindi con un'attività di assistenza extragiudiziale che ha determinato una riduzione del contenzioso o comunque una chance maggiore di esito positivo dello stesso;
- che sono pertanto evidenti i risultati positivi che il Comune di Campagnano di Roma potrebbe raggiungere, in termini di contenimento delle spese, mediante la stipula di apposito incarico di assistenza legale che prenda in considerazione sia i servizi legali, sia il patrocinio in giudizio innanzi all'organo giudiziale adito;

Ritenuto tuttavia di dover separare il contenzioso derivante dal violazioni al Codice della strada, prevalentemente rappresentato da violazione degli articoli 208 e 142 da quello ordinario e amministrativo, che richiedono impegno, presenza e competenza di natura diversa e la cui ingente mole rende ancor più difficoltosa una valutazione dell'alea del contenzioso ai fini della determinazione di un corrispettivo rispettoso del principio di buona fede ed equilibrio contrattuale tra le parti;

Visti:

- gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine all'affidamento di incarichi esterni alla P.A. alla stregua dei quali l'affidamento deve essere necessariamente proceduto da una adeguata pubblicità dell'avviso contenente i criteri di valutazione e che esso deve scaturire da una valutazione comparativa dei curricula presentati dai candidati;
- la pronuncia del Consiglio di Stato n. 2730 dell'11 maggio 2012 che statuisce come l'affidamento dell'incarico di assistenza e consulenza giuridica di carattere continuativo, descritto come “contratto caratterizzato da un quid pluris, sotto il profilo dell'organizzazione, della continuità e della complessità, a differenza del singolo contratto di conferimento dell'incarico difensivo specifico” è soggetto alla disciplina degli appalti pubblici;
- che tale ricostruzione risulta altresì confermata dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. Lgs 36 del 31.03.2023 che L'art. 56 del D.Lgs. 36/2023 annovera i **servizi legali** tra i “**contratti esclusi**”, ovvero sottratti dagli obblighi di evidenza pubblica (affidamento mediante gara).

Considerato che:

-Secondo il Consiglio di Stato (**sentenza 2776/2025**) l'“esclusione” riguarda l'applicazione degli obblighi di evidenza pubblica (ossia la gara per l'individuazione del soggetto che deve contrarre con la PA), ma non elide al tempo stesso la **natura “pubblica” del contratto di appalto** che deve essere concluso con un dato professionista.

L'esclusione riguarda dunque la “procedura di evidenza pubblica” ma non la “natura pubblica” del contratto stipulato. Ciò in quanto non si deve confondere tipologia e natura dei contratti con la procedura di scelta del contraente.

In altre parole, quale che sia la procedura adottata per l'individuazione del contraente (evidenza pubblica o affidamento diretto), il contratto successivamente stipulato va comunque considerato alla stregua di “appalto pubblico”.

Più precisamente il “servizio legale” è comunque un **appalto pubblico di servizi**, sia che sia considerato alla stregua di prestazione d'opera professionale in quanto meramente occasionale (*locatio operis*), sia che lo si qualifichi come appalto di servizi in quanto diretto a disciplinare una serie continuativa di incarichi di patrocinio legale in forma complessa ed organizzata (*locatio operarum*).

Anche l'affidamento di tali servizi legali comporta dunque la stipula di un contratto di appalto pubblico sia che si tratti di prestazione d'opera professionale per incarichi periodici e saltuari, sia che si tratti di appalto di servizi in senso stretto per incarichi continuativi ed organizzati:

nel primo caso (**incarico saltuario ed occasionale**) per la scelta del relativo contraente privato la PA non è tenuta, sul piano procedimentale, al rigoroso rispetto delle regole di evidenza pubblica ma soltanto ad osservare alcuni principi in tema di “accesso al mercato” (art. 3 del codice dei contratti);

nel secondo caso (**servizi legali continuativi svolti in forma organizzata**) occorre seguire le procedure competitive a carattere semplificato o “alleggerito” di cui all’art. 127 del codice.

Inoltre, l’art. 13, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che i “contratti esclusi”, qualora garantiscano un certo ritorno economico, siano affidati nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 dello stesso codice.

L’art. 3 contempla, a sua volta, il principio dell’accesso al mercato secondo cui: *“Le stazioni appaltanti ... favoriscono ... l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”*.

Alla luce di questo inquadramento normativo, il Consiglio di Stato ritiene che per i “servizi legali” (quelli almeno non forniti in forma organizzata, per i quali si applicano le procedure semplificate o “alleggerite” di cui all’art. 127) l’amministrazione appaltante non è tenuta allo svolgimento di alcuna gara in senso stretto, ai sensi del codice dei contratti, ma risulta comunque chiamata ad osservare procedure che, in qualche misura, consentano alla amministrazione stessa di scegliere il relativo contraente (ossia il professionista) nel rispetto di taluni specifici principi tra cui anche quelli di imparzialità, pubblicità e concorrenza

DELIBERA n. 335 del 23 luglio 2025 Fascicolo n. 1627/2024 Oggetto: Affidamento dei servizi/incarichi legali nel Comune di Lamezia Terme negli anni 2011-2026. Secondo cui:

Secondo la giurisprudenza amministrativa consolidatasi durante la vigenza del d.lgs. n. 163/2006, dunque, “le norme in tema di appalti di servizi vengono, in definitiva, in rilievo quando il professionista sia chiamato a organizzare e strutturare una prestazione, altrimenti atteggiandosi a mera prestazione di lavoro autonomo in un servizio (nella fattispecie, legale), da adeguare alle utilità indicate dall’ente, per un determinato arco temporale e per un corrispettivo determinato... Per converso, il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all’articolo 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell’aleatorietà dell’iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici

Il nuovo codice dei contratti pubblici prevede in tale materia una disciplina i cui contenuti non risultano più “coincidenti” con quelli previsti dal d.lgs. n. 50/2016; l’art. 56 del decreto legislativo n. 36 del 2023 qualifica i “servizi legali” alla stregua di “appalti pubblici” (cfr. comma 1, primo periodo) sebbene “esclusi” dai suddetti obblighi di “evidenza pubblica”. Sul punto, occorre sottolineare che la legislazione euro-unitaria, prescindendo dalla nozione civilistica nazionale, ricomprende in un’unica generale nozione di appalto pubblico di servizio legale attraendo all’interno della categoria anche negozi qualificabili come contratto d’opera o contratto d’opera intellettuale. L’“esclusione” cui fa riferimento l’art. 56 del d.lgs. n. 36 del 2023 riguarda tuttavia l’applicazione dagli obblighi di evidenza pubblica (ossia la gara per l’individuazione del soggetto che deve contrarre con la PA) ma non elide in alcun modo la natura “pubblica” del contratto di appalto che deve essere concluso con un professionista del settore “legale”.

ben osservare, dunque, il contratto stipulato da una stazione appaltante con un avvocato è comunque un appalto pubblico di servizi di natura legale; tali considerazioni sono avvalorate anche dalla circostanza che l’art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2023, stabilisce che i “contratti esclusi” di cui al comma 2 della medesima disposizione, qualora garantiscano un certo ritorno economico, siano affidati nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 dello stesso codice. L’art. 3 del d.lgs. n. 36 del 2023 contempla il principio dell’accesso al mercato secondo cui: *“Le stazioni appaltanti ... favoriscono ... l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”*; il dato testuale appena richiamato evidenzia una formulazione comparativamente più ampia rispetto a quella di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 il quale - come noto - prevedeva alcuni criteri nel cui novero non rientrava anche la “concorrenza”. A tal proposito, dunque per i c.d. “servizi legali” richiamati dall’art. 56 let. h) del d.lgs. n. 36 del 2023 le stazioni appaltanti non sono tenute allo svolgimento di alcuna gara in senso stretto ma sono comunque chiamate a rispettare procedure che, in qualche misura, consentano di individuare i professionisti rispettando taluni specifici principi, tra cui anche quelli di imparzialità, pubblicità e concorrenza. In tal senso, come chiarito dal Consiglio di Stato Sez. V, nella sentenza n. 2776 del 02/04/2025, da tale ordito normativo deriverebbe la tendenziale regola, a titolo esemplificativo, di adottare interpellazioni affinché i singoli interessati possano manifestare la propria disponibilità, istituire elenchi da cui attingere i professionisti più idonei ed effettuare – ove possibile – una certa rotazione degli incarichi stessi. Sempre nella stessa ottica secondo il Supremo Consesso Amministrativo evidenzia la necessità di verificare, caso per caso, che non vi siano abusi o eventuali eccessi circa il ricorso al meccanismo procedimentale dell’affidamento diretto. Conclusivamente, dunque, l’affidamento di tali servizi legali comporta la stipula di un contratto di appalto pubblico sia che si tratti di prestazione d’opera professionale per incarichi periodici e saltuari, sia che si tratti di appalto di servizi in senso stretto per incarichi continuativi ed organizzati: nel primo caso (incarico saltuario ed occasionale) per la scelta del relativo contraente

privato l’amministrazione aggiudicatrice non sarà tenuta, sul piano procedimentale, al rigoroso rispetto delle regole di evidenza pubblica ma soltanto ad osservare alcuni principi in tema di “accesso al mercato” (art. 3 del codice dei contratti); nel secondo caso (servizi legali continuativi svolti in forma organizzata) occorrerà seguire le procedure competitive a carattere semplificato o “alleggerito” di cui all’art. 127 del codice.

Tenuto conto che, come specificato nella Delibera n. 584/2023, per questi contratti è prevista l'acquisizione del CIG che comporta l'inserimento di dati e informazioni nella BDNCP detenuta da ANAC, la trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti" dell'amministrazione/ente del link che rinvia ai dati relativi allo specifico contratto, secondo quanto chiarito da ANAC nelle Delibere nn. 261 e 264 del 2023 e nel Comunicato del Presidente del 24 maggio 2024, cui si rinvia. Si specifica altresì che, come stabilito nella sopra citata Delibera n. 584/2023, per questi contratti è previsto il pagamento del contributo in favore dell'Autorità. Qualora, invece, l'amministrazione affidi all'esterno la complessiva gestione dei servizi legali di cui all'Allegato XIV della direttiva 2014/24/UE, ivi inclusa la difesa giudiziale, tale affidamento è qualificato come un appalto di servizi rientrante nei settori ordinari, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 127 del d.lgs. 36/2023. In materia di trasparenza restano valide e indicazioni di cui sopra

Vista la Legge 21 Aprile 2023, n. 49 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" (Gazzetta Ufficiale 05/05/2023, n. 104),

Richiamato il DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici e precisamente i seguenti articoli:

Visto il DM 13 agosto 2022 n. 147 con il «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 10.02.2026 con la quale venivano forniti indirizzi al Responsabile del Settore VII di adottare quale modalità di gestione per lo svolgimento degli incarichi legali dell'ente la forma dell'appalto di servizi che includa sia gli incarichi di difesa in giudizio dell'ente sia il supporto e l'assistenza agli uffici e all'amministrazione, nel rispetto delle seguenti direttive:

- a) la convenzione deve avere ad oggetto l'espletamento delle attività di patrocinio, difesa ed assistenza legale del Comune di Campagnano di Roma in sede giudiziale e stragiudiziale per i giudizi in ambito civile – di competenza del Giudice civile e Giudice di pace, **escluse le opposizioni a sanzioni amministrative derivanti da Codice della Strada**, e Giurisdizioni superiori, in ambito amministrativo – di competenza del Giudice amministrativo e Giurisdizioni superiori quali T.A.R., Consiglio di Stato, Capo dello Stato, Corte dei conti, Commissario Usi civici, Arbitrati civili e innanzi ad altra autorità, ed in ambito penale;
- b) l'incarico dovrà includere anche l'attività di assistenza giuridico-amministrativa le attività di supporto agli Uffici e agli Amministratori per quanto concerne l'attività contrattuale dell'ente ed in particolare: supporto e assistenza giuridica alla redazione degli atti propedeutici alla fase di gara (decisione a contrarre) non revisione formale egli stessi; attività di assistenza relativa alla fase di gara, mediante il supporto nella predisposizione di tutta la documentazione di gara; supporto all'attività amministrativa finalizzata alla stipula del contratto con l'aggiudicatario
- c) il professionista incaricato dovrà garantire la presenza personale presso la sede comunale almeno due volte la settimana, **per la durata minima di 4 ore continuative nell'ambito dell'ordinario orario di lavoro del personale dipendente, da concordare con la stessa Amministrazione, e dovrà, comunque rendersi disponibile per ogni evenienza per la quale si renda necessaria la sua presenza (salvo proposta migliorativa in sede di offerta tecnica);** la presenza deve essere intesa come presenza fisica presso la sede comunale e solo in circostanze straordinarie, previa accettazione del RUP, potrà essere sostituito dalla modalità in videoconferenza. Ne resta escluso il mese di agosto in relazione al quale il professionista dovrà garantire la mera reperibilità telefonica per atti urgenti;
- d) utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa a costo fisso, ai sensi dell'art 108 comma 1 e 5 D. Lgs 36/2023;
- e) Resta salva la facoltà dell'ente, per ragioni di opportunità o particolarità del singolo incarico, di conferire incarichi di difesa legale a soggetti terzi, individuati dall'albo dei legali di fiducia dell'ente;

In caso di liquidazione giudiziale delle spese legali in favore dell'Ente ed a carico della controparte, la somma effettivamente recuperata sarà divisa nella seguente misura:

RIPARTO SPESE DI LITE IN CASO DI CONDANNA DI PARTE SOCCOMBENTE	
FINO AD € 1.000,00 di onorari	100% in favore del legale
Da € 1.001,00 a 5.000,00 di onorari	60% al professionista e 40% al Comune
Oltre € 5.000,00 di onorari	50% al professionista e 40% al comune

A tal fine l'Avvocato potrà trattenere le spese processuali liquidate dal giudice a titolo di compenso professionale in caso di vittoria, detratte le spese anticipate dal comune. A tal fine il legale che provvederà all'incasso e, se necessario, al recupero a proprie cure e spese e senza oneri per l'Ente, avendo il presente contratto valore di autorizzazione da parte dell'Ente a riscuotere le spese di giudizio

poste dall'atto giudiziale a carico della controparte; in caso di mancato recupero di tali somme dalla controparte, il legale nulla potrà pretendere dall'Ente al di là del compenso pattuito con il presente contratto. A tal fine, al termine delle attività poste in essere per il recupero di tali spese, invierà all'Ente una relazione sull'esito delle attività svolte;

DATO ATTO che le spese trovano copertura al capitolo 138 del bilancio di esercizio 2026-2028;

Ritenuto, quanto ai requisiti di partecipazione nonché nella fase di attribuzione dei punteggi, di confermare quanto già statuito dall'ANAC con le Linee Guida Anac n. 12 "Affidamento dei servizi" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, ad oggi non avente più carattere vincolante dalle quali si evince quanto segue:

- In relazione ai requisiti di carattere generale si richiamano le indicazioni contenute al par. 3.1.6 in tema di conflitto di interessi. In caso di associazione di professionisti tali requisiti sono riferiti ai professionisti associati indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali, in virtù dell'articolo 34, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96. In caso di società tra avvocati, detti requisiti sono riferiti ai professionisti soci indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali, in virtù dell'articolo 24 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.;

- In considerazione della natura dei servizi legali, eseguiti per lo più con lavoro prevalentemente proprio del professionista, assumono specifica rilevanza i requisiti di idoneità professionale e i requisiti di capacità tecnica e professionale. Per i primi, la stazione appaltante dovrà richiedere l'iscrizione in Albi o Elenchi laddove necessaria per l'espletamento del servizio legale oggetto di affidamento. Per la capacità tecnica e professionale, da individuare in relazione all'oggetto e all'importo dell'affidamento, le stazioni appaltanti potranno richiedere l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore oggetto dell'incarico. Ai fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria possono essere richiesti livelli minimi di fatturato globale, che devono comunque essere proporzionati al valore dell'affidamento. Anche per consentire la partecipazione alla selezione di giovani professionisti, in alternativa al fatturato, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale una copertura assicurativa della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato con condizioni e massimali delle polizze superiori a quelli minimi stabiliti dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

- I requisiti consistenti nell'esecuzione di servizi analoghi e nel possesso di un determinato fatturato sono riferiti, in caso di professionista singolo, alla persona fisica; in caso di associazioni di professionisti, ai professionisti indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali in virtù dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; in caso di società tra avvocati, ai professionisti indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali in virtù dell'articolo 24 del decreto legislativo 213 febbraio 2001, n. 96. Nel caso in cui un singolo professionista abbia maturato la propria esperienza in forma associata o presso una società tra avvocati che, tuttavia, al momento della partecipazione alla procedura operi in proprio o in altra forma associata o presso altra società tra avvocati, in ragione della personalità della prestazione, il servizio analogo e il fatturato specifico possono essere spesi dal professionista singolo o dal professionista che sia indicato quale esecutore delle prestazioni dall'operatore economico partecipante e non già dall'associazione o dalla società presso le quali egli ha maturato la propria esperienza in passato. Nel caso in cui le prestazioni siano state svolte in passato da più professionisti congiuntamente e nell'atto di affidamento dell'incarico non sia contenuta alcuna distinzione delle attività affidate a ciascun professionista e questi partecipino separatamente alla procedura di affidamento, entrambi potranno giovare dei servizi analoghi e del fatturato specifico per l'intero;

- In riferimento al criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lettera b) sarebbe consentito anche l'utilizzo del criterio del minor prezzo solo per i contratti di valore inferiore a 40.000 euro. Tuttavia, la natura dei servizi in questione e l'importanza degli interessi coinvolti suggeriscono, anche per gli affidamenti di minor valore, l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, che consente di selezionare il contraente attraverso sub-criteri tali da valorizzare la qualità del professionista, sulla base di credenziali di esperienza e di competenza;

- Alla luce della disposizione del Codice dei contratti pubblici – secondo cui l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi connessi all'oggetto dell'appalto, in cui rientrano anche l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto (articolo 95, comma 6) – i criteri di valutazione delle offerte possono essere individuati nei seguenti:

a) professionalità e competenza desunte, ad esempio, dal numero e dalla rilevanza dei servizi svolti dal concorrente affini a quelli oggetto dell'affidamento;

b) caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dal progetto globale dei servizi offerti e dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, in grado di soddisfare al meglio le aspettative della stazione appaltante;

c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica;

d) titoli accademici o professionali attinenti alla materia oggetto del servizio legale da affidare.

- Con riferimento ai sub-criteri e sub-pesi sulla base dei quali la commissione giudicatrice può valutare la migliore offerta, si rappresenta, a titolo meramente esemplificativo, che:

- per il criterio di valutazione individuato alla precedente lettera a) (professionalità e competenza) può farsi riferimento al numero e al valore economico degli incarichi pregressi assunti dal concorrente;

- per il criterio di valutazione individuato alla precedente lettera b) (caratteristiche metodologiche dell'offerta) può farsi riferimento anche a proposte di miglioramento e di innovazione dei servizi offerti rispetto a quelli descritti nella documentazione di gara.

A ciascun criterio di valutazione devono essere attribuiti, nei documenti di gara, i fattori ponderali secondo un principio di proporzionalità e adeguatezza e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 95, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

Nell'ottica di garantire la qualità della prestazione, i fattori ponderali, per ciascun criterio, devono mantenersi all'interno di parametri da determinarsi anche avendo riguardo al tipo di formula prescelta.

Visto il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" ed in particolare gli articoli: 107, 109 e 192;

Atteso che si rende necessario avviare la nuova procedura di gara per l'individuazione di un unico legale del contenzioso dell'Ente, mediante procedura ad evidenza pubblica da espletarsi secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#)", di seguito denominato D. Lgs 36/2023 ed in particolare i seguenti articoli:

- L'art. 56 del D.Lgs. 36/2023 annovera i servizi legali tra i "contratti esclusi", ovvero sottratti dagli obblighi di evidenza pubblica (affidamento mediante gara).

- L'art 50 Salvo quanto previsto dagli [articoli 62 e 63](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 14](#) con le seguenti modalità:) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 14](#).

- l'art 50 comma 2 D. Lgs 36 del 31.03.2023 secondo cui " Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'[allegato II.1](#). Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma

- l'art 2 comma 2 dell'allegato II.1 deal D. Lgs 36/2023 seconod cui . La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

3. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

-L'art. 62. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

L' Art. 108. (Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture)

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'[allegato II.8](#), con riguardo al costo del ciclo di vita.

. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

L'Art. 100. (Requisiti di ordine speciale)

1. Sono requisiti di ordine speciale:

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

2. Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto.

3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445](#), di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'[allegato II.11](#).

11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'[articolo 226-bis, comma 1](#), lettera b) per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

L'rt. 127. (Norme applicabili ai servizi sociali e assimilati)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 6 del codice, per l'affidamento dei servizi sociali e degli altri servizi assimilati di cui all'[allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014](#), per valori pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1 lettera d), le stazioni appaltanti procedono alternativamente:

- a) mediante bando o avviso di gara che comprende le informazioni di cui all'[allegato II.6, Parte I, lettera E](#);
- b) mediante avviso di pre-informazione, pubblicato con cadenza continuativa per periodi non superiori a ventiquattro mesi, recante le informazioni di cui [allegato II.6, Parte I, lettera F](#), con l'avvertenza che l'aggiudicazione avverrà senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano quando è utilizzata, in presenza dei presupposti previsti dall'[articolo 76](#), una procedura negoziata senza pubblicazione di bando.

3. L'avvenuto affidamento del servizio è reso noto mediante la pubblicazione di avviso di aggiudicazione di cui all'[allegato II.6, Parte I, lettera G](#). È possibile raggruppare gli avvisi su base trimestrale, nel qual caso essi sono inviati cumulativamente al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

4. I bandi e gli avvisi di gara per gli affidamenti nei settori speciali di cui al presente articolo all'[articolo 173](#) contengono le informazioni di cui all'[allegato II.6, Parte III](#), conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.

5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all'[articolo 164](#).

Dato atto che

l'importo a base di gara è di € 40.000,00 annuali oltre IVA e Cassa, quindi per € 120.000,00 su tre anni oltre iva e cpa, oltre € 15.000 di presunto valore di compartecipazione alle spese di soccombenza non incidenti sul bilancio (conteggiati sulla base degli esiti dei contenziosi dell'ultimo appalto) per un valore dell'appalto che pertanto ammonta ad € 135.000,00.

Dato atto che

-la durata dell'appalto viene stabilita in anni tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto (presuntivamente aprile 2026) ovvero dall'avvio del servizio d'urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto;-

Considerato Che l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone che *le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo*

inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”;

Visto l'art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 Art. 9. (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento) 1. è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita. 2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. I soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni I soggetti aggregatori 3. ... sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali gli enti locali, nonché loro consorzi e associazioni, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure.

Dato atto che:

non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

che è presente sul mercato elettronico MEPA risulta attivo tale tipologia di servizio e che pertanto si ritiene necessario procedere ad approvvigionarsi attingendo al catalogo inviando una richiesta di offerta (RDO);

Accertato che il servizio di cui alla presente procedura di acquisizione è disponibile nel M.E.P.A. gestito da Consip S.p.a. e, pertanto, sussiste l'obbligo di cui all'art. 1 comma 450 del L. n. 296/2006 così come modificato dalla L. 145/2018.

Ritenuto pertanto di poter provvedere al presente approvvigionamento in maniera autonoma senza fare ricorso alla Centrale Unica di Committenza/SUA in quanto servizio di valore inferiore a 140.000 €;

Ritenuto di non dover effettuare la suddivisione in lotti del presente appalto per ragioni di continuità nella gestione del contenzioso, in quanto la gestione del contenzioso con un unico professionista semplifica le attività di interlocuzione (non costringendo l'ente a ricostruire di volta in volta il professionista al quale è stato affidato il singolo contenzioso) e garantisce economicità in relazione al corrispettivo economico da richiedere al professionista;

Ritenuto di dover svolgere una procedura negoziata ai sensi dell'art 50 comma 1 lett.e) d. Lgs 36/2023 al fine di garantire trasparenza nell'individuazione del professionista, da espletarsi consentendo un numero di offerte limitate e garantire una procedura più celere, da aggiudicarsi con il applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata solo in base a criteri qualitativi, ai sensi dell'art. 108, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 da espletare tramite richiesta di offerta (RDO) su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nei confronti di tutti i professionisti, in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti, che abbiano presentato manifestazione di interesse;

Considerato che con l'esecuzione del contratto s'intende realizzare il seguente fine:

1. Espletamento delle attività di patrocinio, difesa ed assistenza legale del Comune di Campagnano di Roma in sede giudiziale e stragiudiziale per i giudizi in ambito civile in tutti gli stati e gradi del giudizio, in ambito amministrativo di competenza del Giudice amministrativo e Giurisdizioni superiori quali T.A.R., Consiglio di Stato, Capo dello Stato, Corte dei conti, Commissario Usi civici, Arbitrati civili e innanzi ad altra autorità, ed in ambito penale.

2. Si procederà alla scelta del contraente mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alle ditte che abbiano presentato manifestazione di interesse e che siano iscritte al bando “SERVIZI” nella sottocategoria “**SERVIZI PROFESSIONALI LEGALI E NORMATIVI**”CPV 79110000-8;

3. l'aggiudicazione verrà effettuata con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata solo in base a criteri qualitativi, ai sensi dell'art. 108, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023;

4. la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile, ma in questo caso l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare, procedendo ad un nuovo esperimento nei modi ritenuti opportuni;

5. l'avvio dell'esecuzione del “servizio” appaltato potrà essere richiesto anche in pendenza della stipulazione del contratto, successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, di apposito provvedimento autorizzativo nel quale si dia atto in concreto dei motivi che giustificano l'esecuzione anticipata

6. il contratto verrà stipulato con scrittura privata in modalità elettronica e la scelta del contraente verrà effettuata come previsto dall'art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Ritenuto di dover determinare i **seguenti requisiti di partecipazione dei soggetti da ammettere alla procedura negoziata:**

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono partecipare alla presente procedura di gara avvocati singoli o associati (R.T.P.) nonché Studi Associati tra Avvocati, Società di Avvocati, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito precisati:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- godimento pieno dei diritti civili e politici;
- Assenza di cause di esclusioni di cui all'art. 94 e ss del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e/o previste in materia dalla vigente normativa antimafia;
- Assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico;
- non avere in corso, al momento della partecipazione alla procedura di gara e per tutta la durata dell'incarico stesso, in qualità di parte o difensore di se stesso o di altre parti, il patrocinio per cause promosse contro il Comune di Campagnano di Roma ovvero, laddove sia patrocinante in un giudizio pendente contro l'ente, essere comunque disposto a rinunciare al suddetto patrocinio, preliminarmente all'affidamento del primo incarico/alla sottoscrizione dell'accordo; sono esclusi i contenziosi passati in giudicato;
- Assenza di condanne penali che escludono dall'elettorato attivo o che impediscano l'esercizio della professione e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni e /o di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- Il possesso della regolarità contributiva propria e/o di eventuale personale dipendente, ivi inclusa la propria posizione con la Cassa Forense;
- Il possesso della regolarità fiscale e di pagamento delle tasse dovute al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165
- Assenza di carichi pendenti o condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione o per reati incompatibili con la funzione da espletare secondo legge.
- essere libero professionista e di non aver in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né privato, neppure a tempo parziale;
- non essere destinatari di procedimenti conclusi nei propri confronti con l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
- essere in regola con i crediti formativi da maturare nel triennio, così come previsto dall'art. 12 del Regolamento per la formazione continua del Consiglio Nazionale Forense del 16 luglio 2014 n. 6;
- non aver mai subito provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;

I soggetti ai quali è riservata l'indagine devono inoltre essere iscritti al "MEPA" per il metaprodotto "SERVIZI PROFESSIONALI LEGALI E NORMATIVI"

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA

- **possesso di copertura assicurativa per rischi professionali** per un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro e di € 1.000.000,00 (un milione) per annualità. Tale requisito è richiesto per assicurare un interlocutore qualificato e la copertura dell'ente.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE

- iscrizione all'albo degli avvocati da almeno 10 anni a far data dalla data di pubblicazione del presente avviso;
- Iscrizione all'albo speciale degli avvocati che possono patrocinare di fronte alle giurisdizioni superiori (Cassazione, Consiglio di Stato, etc.);
- **aver ricevuto almeno otto (8) incarichi di patrocinio** da Pubbliche Amministrazioni in Contenziosi innanzi al TAR o al Consiglio di Stato nel periodo 2021-2025;
- **aver ricevuto almeno otto (8) incarichi di patrocinio** da Pubbliche Amministrazioni innanzi al Tribunale Civile, Corte di Appello e Corte di Cassazione nel periodo 2021-2025;

In relazione ai requisiti di carattere generale :

- in caso di associazione di professionisti tali requisiti sono riferiti al **professionista associato indicato quale esecutore unico delle prestazioni contrattuali**, in virtù dell'articolo 34, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96;
- in caso di società tra avvocati, detti requisiti sono riferiti al **professionista socio indicato quale unico esecutore delle prestazioni contrattuali**, in virtù dell'articolo 24 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96;

I requisiti di capacità economica e tecnico-professionale, sono riferiti:

- in caso di professionista singolo, alla persona fisica

- in caso di associazioni di professionisti, ai professionisti indicati quale esecutori delle prestazioni contrattuali in virtù dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;

- in caso di società tra avvocati, al professionista indicato quale esecutore delle prestazioni contrattuali in virtù dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 13 febbraio 2001, n. 96.

Nel caso in cui un singolo professionista abbia maturato la propria esperienza in forma associata o presso una società tra avvocati che, tuttavia, al momento della partecipazione alla procedura operi in proprio o in altra forma associata o presso altra società tra avvocati, in ragione della personalità della prestazione, i servizi analoghi possono essere spesi dal professionista singolo o dal professionista che sia indicato quale esecutore delle prestazioni dall'operatore economico partecipante e non già dall'associazione o dalla società presso le quali egli ha maturato la propria esperienza in passato. Nel caso in cui le prestazioni siano state svolte in passato da più professionisti congiuntamente e nell'atto di affidamento dell'incarico non sia contenuta alcuna distinzione delle attività affidate a ciascun professionista e questi partecipino separatamente alla procedura di affidamento, entrambi potranno giovare dei servizi analoghi e del fatturato specifico per l'intero.

Analogia disciplina trova applicazione in caso di R.T.P i cui il professionista designato deve coincidere con il mandatario e deve possedere personalmente i requisiti di carattere generale, dei **requisiti di capacità economica e tecnico-professionale**.

In caso di R.T.P., studio associato o società tra avvocati, il concorrente deve espressamente indicare il professionista unico incaricato dell'esecuzione delle prestazioni che deve essere componente del predetto R.T.P., o studio associato o socio della società tra avvocati. In caso di R.T.P. il professionista designato deve coincidere con il mandatario.

Analogia disciplina trova applicazione in caso di R.T.P i cui il professionista designato deve coincidere con il mandatario e deve possedere personalmente i requisiti di carattere generale, dei **requisiti di capacità economica e tecnico-professionale**.

In caso di R.T.P., studio associato o società tra avvocati, il concorrente deve espressamente indicare il professionista unico incaricato dell'esecuzione delle prestazioni che deve essere componente del predetto R.T.P., o studio associato o socio della società tra avvocati. In caso di R.T.P. il professionista designato deve coincidere con il mandatario.

Visto il capitolato speciale del servizio allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario verificare la presenza di operatori economici qualificati, interessati a partecipare a detta procedura negoziata sulla piattaforma telematica *Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni* (MePa) – Iniziativa “*Servizi Professionali Legali e Normativi*”, ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettera b) D. Lgs. 36/2023;

Visto lo schema di *Avviso esplorativo di indagine di mercato* (Allegato A), unitamente ai seguenti schemi di documenti allegati alla presente: *Istanza manifestazione interesse* (Allegato B);

Dato atto che si reputa necessario dare corso immediato all'indagine di mercato, prevedendo un termine di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse fino al 10 marzo 2026 ore 13.00;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 13.01.2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-208;

dato atto che la spesa complessiva di € 120.000,00 oltre IVA e CPA, trova copertura al capitolo 138 come di seguito dettagliato :

- anno 2026: € 33.834,72;

- anno 2027: € 50.752,00;

- anno 2028: € 50.752,00;

- anno 2029: € 16.916,36 da impegnare con successivo atto.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha redatto il presente atto ai sensi degli Artt. 5 e 6 della Legge 241/90, attestando che l'istruttoria è conforme alla legge e sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili per l'adozione del provvedimento;

Che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex Art. 6 bis della Legge 241/90 e Art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'Art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale Anticorruzione;

Visto il D. Lgs. 267/2000 - *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*;

Vista la L. 241/1990 - *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

Visto il D. Lgs. 165/2001 - *Testo Unico sul Pubblico Impiego*;

Visto il D. Lgs 267 del 18.08.2000

DETERMINA

- 1) di INDIRE una procedura negoziata ai sensi dell'art 50 comma 1 lett. e) del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento dell'appalto del servizio di assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale nella gestione del contenzioso e assistenza giuridico amministrativa del Comune di Campagnano di Roma. Tramite procedura negoziata tramite RDO aperta su MEPA previa manifestazione di interesse.;
- 2) di precisare ai sensi dell'art 192 D. Lgs 267/2000 che:
 1. garantire l'espletamento delle attività di patrocinio, difesa ed assistenza legale del Comune di Campagnano di Roma in sede giudiziale e stragiudiziale per i giudizi in ambito civile – di competenza del Giudice civile e Giudice di pace incluse le opposizioni a sanzioni amministrative, e Giurisdizioni superiori – , in ambito amministrativo – di competenza del Giudice amministrativo e Giurisdizioni superiori quali T.A.R., Consiglio di Stato, Capo dello Stato, Corte dei conti, Commissario Usi civici, Arbitrati civili e innanzi ad altra autorità, ed in ambito penale
 - 3) Si procederà alla scelta del contraente mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alle ditte selezionate tramite manifestazione di interesse che siano iscritte al bando “SERVIZI” nella sottocategoria “**SERVIZI PROFESSIONALI LEGALI E NORMATIVI**” CPV 79110000-8 - Servizi di consulenza giuridica e di rappresentanza;
 - 4) l'aggiudicazione verrà effettuata con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata solo in base a criteri qualitativi, ai sensi dell'art. 108, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023;
 - 5) la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile, ma in questo caso l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare, procedendo ad un nuovo esperimento nei modi ritenuti opportuni;
 - 6) l'avvio dell'esecuzione del “servizio” appaltato potrà essere richiesto anche in pendenza della stipulazione del contratto, successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, da parte del Responsabile del Procedimento tramite apposito provvedimento autorizzativo nel quale si dia atto in concreto dei motivi che giustificano l'esecuzione anticipata
 - 7) il contratto verrà stipulato in modalità elettronica con scrittura privata.
- 8) di determinare i seguenti **requisiti di partecipazione dei soggetti da ammettere alla procedura negoziata:**

- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono partecipare alla presente procedura di gara avvocati singoli o associati (R.T.P.) nonchè Studi Associati tra Avvocati, Società di Avvocati, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito precisati:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- godimento pieno dei diritti civili e politici;
- Assenza di cause di esclusioni di cui all'art. 94 e ss del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e/o previste in materia dalla vigente normativa antimafia;
- Assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico;
- non avere in corso, al momento della partecipazione alla procedura di gara e per tutta la durata dell'incarico stesso, in qualità di parte o difensore di se stesso o di altre parti, il patrocinio per cause promosse contro il Comune di Campagnano di Roma ovvero, laddove sia patrocinante in un giudizio pendente contro l'ente, essere comunque disposto a rinunciare al suddetto patrocinio, preliminarmente all'affidamento del primo incarico/alla sottoscrizione dell'accordo; sono esclusi i contenziosi passati in giudicato;
- Assenza di condanne penali che escludono dall'elettorato attivo o che impediscano l'esercizio della professione e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni e /o di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- Il possesso della regolarità contributiva propria e/o di eventuale personale dipendente, ivi inclusa la propria posizione con la Cassa Forense;
- Il possesso della regolarità fiscale e di pagamento delle tasse dovute al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165
- Assenza di carichi pendenti o condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione o per reati incompatibili con la funzione da espletare secondo legge.
- essere libero professionista e di non aver in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né privato, neppure a tempo parziale;
- non essere destinatari di procedimenti conclusi nei propri confronti con l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;

- essere in regola con i crediti formativi da maturare nel triennio, così come previsto dall'art. 12 del Regolamento per la formazione continua del Consiglio Nazionale Forense del 16 luglio 2014 n. 6;
- non aver mai subito provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;

I soggetti ai quali è riservata l'indagine devono inoltre essere iscritti al "MEPA" per il metaprodotto "SERVIZI PROFESSIONALI LEGALI E NORMATIVI"

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA

- **possesso di copertura assicurativa per rischi professionali** per un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro e di € 1.000.000,00 (un milione) per annualità. Tale requisito è richiesto per assicurare un interlocutore qualificato e la copertura dell'ente.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE

- iscrizione all'albo degli avvocati da almeno 10 anni a far data dalla data di pubblicazione del presente avviso;
- Iscrizione all'albo speciale degli avvocati che possono patrocinare di fronte alle giurisdizioni superiori (Cassazione, Consiglio di Stato, etc.);
- **aver ricevuto almeno otto (8) incarichi di patrocinio** da Pubbliche Amministrazioni in Contenziosi innanzi al TAR o al Consiglio di Stato nel periodo 2021-2025;
- **aver ricevuto almeno otto (8) incarichi di patrocinio** da Pubbliche Amministrazioni innanzi al Tribunale Civile, Corte di Appello e Corte di Cassazione nel periodo 2021-2025;

In relazione ai requisiti di carattere generale :

- in caso di associazione di professionisti tali requisiti sono riferiti al **professionista associato indicato quale esecutore unico delle prestazioni contrattuali**, in virtù dell'articolo 34, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96;
- in caso di società tra avvocati, detti requisiti sono riferiti al **professionista socio indicato quale unico esecutore delle prestazioni contrattuali**, in virtù dell'articolo 24 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96;

I requisiti di capacità economica e tecnico-professionale, sono riferiti:

- in caso di professionista singolo, alla persona fisica
- in caso di associazioni di professionisti, ai professionisti indicati quale esecutori delle prestazioni contrattuali in virtù dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;
- in caso di società tra avvocati, al professionista indicato quale esecutore delle prestazioni contrattuali in virtù dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 13 febbraio 2001, n. 96.

Nel caso in cui un singolo professionista abbia maturato la propria esperienza in forma associata o presso una società tra avvocati che, tuttavia, al momento della partecipazione alla procedura operi in proprio o in altra forma associata o presso altra società tra avvocati, in ragione della personalità della prestazione, i servizi analoghi possono essere spesi dal professionista singolo o dal professionista che sia indicato quale esecutore delle prestazioni dall'operatore economico partecipante e non già dall'associazione o dalla società presso le quali egli ha maturato la propria esperienza in passato. Nel caso in cui le prestazioni siano state svolte in passato da più professionisti congiuntamente e nell'atto di affidamento dell'incarico non sia contenuta alcuna distinzione delle attività affidate a ciascun professionista e questi partecipino separatamente alla procedura di affidamento, entrambi potranno giovare dei servizi analoghi e del fatturato specifico per l'intero.

Analoga disciplina trova applicazione in caso di R.T.P i cui il professionista designato deve coincidere con il mandatario e deve possedere personalmente i requisiti di carattere generale, dei **requisiti di capacità economica e tecnico-professionale.**

In caso di R.T.P., studio associato o società tra avvocati, il concorrente deve espressamente indicare il professionista unico incaricato dell'esecuzione delle prestazioni che deve essere componente del predetto R.T.P., o studio associato o socio della società tra avvocati. In caso di R.T.P. il professionista designato deve coincidere con il mandatario.

Analoga disciplina trova applicazione in caso di R.T.P i cui il professionista designato deve coincidere con il mandatario e deve possedere personalmente i requisiti di carattere generale, dei **requisiti di capacità economica e tecnico-professionale.**

In caso di R.T.P., studio associato o società tra avvocati, il concorrente deve espressamente indicare il professionista unico incaricato dell'esecuzione delle prestazioni che deve essere componente del predetto R.T.P., o studio associato o socio della società tra avvocati. In caso di R.T.P. il professionista designato deve coincidere con il mandatario.

9) DI PROVVEDERE, mediante la pubblicazione di un avviso, ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici interessati ad essere successivamente invitati a presentare proposte di negoziazione;

10) di APPROVARE il capitolato speciale del servizio, allegato al presente provvedimento

11) DI APPROVARE lo schema di avviso per manifestazione d'interesse (All. A), allegato e parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

12) DI DISPORRE la pubblicazione dell'avviso di che trattasi e del relativo schema di manifestazione di interesse per 15 giorni sull'Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente sull'homepage e sul sito istituzionale dell'Ente Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, attesa l'urgenza di procedere alla relativa selezione;

13) DI DARE ATTO che: il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dr.ssa Rossella Guida, Responsabile del Settore VII, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241.

14) DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, co. 9, lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

15) di dare atto che la spesa complessiva di € 120.000,00 oltre IVA e CPA, trova copertura al capitolo 138 come di seguito dettagliato :

- anno 2026: € 33.834,72;

- anno 2027: € 50.752,00;

- anno 2028: € 50.752,00;

- anno 2029: € 16.916,36 da impegnare con successivo atto

e con il presente provvedimento si procede alla prenotazione di € 33.834,72 per l'anno 2026

16) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art 151 comma 4 D. Lgs 267/2000

17) DI DARE ATTO che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti.

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di competenza ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii. e trasmette la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione dando atto che la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

F.TO IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA ROSSELLA GUIDA

Si fa presente che gli eventuali dati identificativi delle persone fisiche contenuti nel presente documento non saranno pubblicati sul sito istituzionale, adottando le opportune misure di sicurezza a protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari, in quanto la pubblicazione non risulta realmente necessaria né indispensabile al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico, ovvero vietata, ai sensi della deliberazione del Garante della protezione dei dati individuali n. 243 del 15 maggio 2014 "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati".

Il presente documento digitale è una copia non firmata, adatta alla pubblicazione sul web, dell'originale, firmato digitalmente, che è presente nei sistemi informatici dell'Ente e soggetto a conservazione digitale a norma.